

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30411 Anno 2026
Presidente: BELMONTE MARIA TERESA
Relatore: CIRILLO PIERANGELO
Data Udiienza: 19/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Raccuglia Giacomo nato a Palermo il 08/11/1979

avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 16 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, che

aveva condannato Raccuglia Giacomo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione all'impresa individuale "RAGEL di Raccuglia Giacomo", fallita l'8 febbraio 2018.

Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – nella qualità di titolare dell'impresa – avrebbe distratto «un bene aziendale, costituito da una cella frigorifera, del valore pari ad almeno 4,000,00 euro nonché i ricavi dell'attività conseguiti successivamente alla dichiarazione di fallimento, avendo egli proseguito l'attività di impresa».

Avrebbe, inoltre, sottratto o occultato i libri e le scritture contabili e, in particolare, il libro giornale e il registro degli inventari dal 2015 al 2017.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato la bancarotta documentale come fraudolenta, mentre, in assenza della prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie, il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto nell'ambito di applicazione della bancarotta semplice documentale. Evidenzia che dall'istruttoria è emerso soltanto che l'imputato aveva consegnato una documentazione contabile incompleta e che la tenuta delle scritture era irregolare o incompleta, ma non che egli avesse agito con la consapevole finalità di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe confuso la bancarotta documentale fraudolenta specifica con quella generica, utilizzando argomenti riferibili alla prima pur ritenendo integrata la seconda, senza dimostrare il dolo richiesto dall'art. 216 legge fall. Invoca, inoltre, la relazione del curatore, dalla quale emergerebbe l'impreparazione e la negligenza dell'imputato nella gestione della crisi d'impresa, elementi incompatibili con una condotta fraudolenta e indicativi, al contrario, dell'assenza dell'elemento psicologico del reato.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 33 e 216 legge fall.

Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni contenute nella relazione del curatore ex art. 33 l. fall., dalle quali emergerebbe l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe «utilizzato argomenti propri dell'ipotesi specifica (omessa tenuta e mancata custodia/consegna della contabilità), finendo per operare una crasi inammissibile tra condotte ontologicamente alternative,

senza chiarire quale sia stata la reale contestazione e quale la condotta concretamente ritenuta».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Entrambi i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono infondati.

Va premesso che, nell'imputazione, il pubblico ministero ha contestato entrambe le forme di bancarotta fraudolenta documentale, sia quella generica che quella specifica.

Al riguardo, va rilevato che «è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione» (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572). Tuttavia, spetta poi ai giudici di merito specificare quale delle due fattispecie sia stata concretamente integrata, indicando le prove sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo del reato.

Al riguardo, va precisato che le due fattispecie si distinguono sia nell'elemento soggettivo, richiedendo l'una il dolo specifico e l'altra il dolo generico, sia nell'elemento oggettivo, atteso che quella specifica richiede che le scritture siano state sottratte, distrutte o falsificate, mentre quella generica richiede che le scritture siano state tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell'impresa.

Con particolare riferimento a quella specifica, va precisato che la sottrazione, distruzione o falsificazione può essere anche "parziale", ossia riguardare solo taluni dei registri o dei libri contabili (cfr. Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175).

Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta documentale specifica, motivando in maniera ampia e congrua sia in ordine all'elemento oggettivo che a quello soggettivo della fattispecie criminosa (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado). La Corte di appello ha specificamente condiviso le valutazioni del giudice

di primo grado (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie a dolo specifico; solo in via meramente ipotetica, ha poi rappresentato che, anche a volere seguire la tesi difensiva in ordine all'insussistenza del dolo specifico, non si sarebbe potuto comunque accogliere la richiesta di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice, dovendosi comunque verificare la riconducibilità della condotta all'altra ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, caratterizzata dal dolo generico.

Entrambi i giudici di merito, dunque, con "doppia conforme", hanno reso adeguata motivazione in ordine alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico, avendo la Corte di appello aggiunto solo un'argomentazione del tutto priva di rilevanza, che non incide sulla coerenza della motivazione. Così come entrambi i giudici di merito hanno escluso la possibilità di riqualificare il fatto in bancarotta semplice, atteso che, sotto il profilo oggettivo, vi era stata la sottrazione di taluni libri contabili e non la loro irregolare tenuta e che, sotto il profilo soggettivo, era emersa la finalità dell'imputato di "coprire" le distrazioni realizzate.

Nel resto le deduzioni del ricorrente sono generiche, assertive e versate in fatto.

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 19 maggio 2026.

Il Consigliere estensore
Pierangelo Cirillo

Il Presidente
Maria Teresa Belmonte